



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 26 gennaio 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006 – INIZIO ORE 13.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

1) Reclamo CALCIO CATANIA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Spinesi Gionatha (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 219 del 19.01.2006)

2) “ calc. DI CANIO PAOLO

RESPINTO

avverso le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 10.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. (delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.220 del 23.1.2006)

3) “ G.S. LUZZARA CALCIO

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Sanmartinese/Luzzara del 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 7.12.2005)

4) “ A.S.D. LUZZESE CALCIO 99

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n 5 C.G.S. , per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla A.S.D. Luzzese Calcio 99, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per l'esame di merito.

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso decisioni merito gara Calcio Acri/Luzzese del 16.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 6.12.2005)

5) Reclamo U.S.D. PARADISO

avverso decisioni merito gara
Paradiso/Ricortola 1972 del 9.10.2005 **RESPINTO**
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana – Com. Uff. n. 26 del 9.12.2005)

6) “ GALLO MAURIZIO

avverso la sanzione della squalifica
inflitta fino al 13.12.2006 a seguito di **RESPINTO**
deferimento della Procura Federale per
violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria – Com. Uff. n. 65 del
12.12.2005)

7) “ A.C. RICIGLIANO

avverso decisioni merito gara
Ricigliano/Horatiana Venosa del **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
29.10.2005 (Delibera della Commissione comma 1 C.G.S.
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Basilicata – Com. Uff. n. 36 del 9.12.2005)

8) F.C. VITTORITO

avverso decisioni merito gara **ACCOLTO**, annulla senza rinvio
Vittorito/S.Gregorio del 27.11.2005 l'impugnata delibera per inammissibilità del
(Delibera della Commissione Disciplinare reclamo proposto alla Commissione
presso il Comitato Regionale Abruzzo – Disciplinare dalla A.S.D. San Gregorio,
Com. Uff. n. 33 del 15.12.2005) ripristinando, altresì, il risultato di 2 – 1
conseguito in campo nella gara a fianco
indicata

9) “ U.S. SECLI'

avverso le sanzioni, della squalifica fino al **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
31.12.2006, inflitta al calciatore Finamore € comma 1 C.G.S.
Sergio e dell'ammenda con diffida di €
300,00, inflitta alla reclamante (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n.
25 del 23.12.2005)